

# Detrazioni per la casa - I chiarimenti dell'AdE nella C.M. 18/E/2016

---

9 Maggio 2016

L'Agenzia delle Entrate, nella **C.M. n. 18/E del 6 maggio 2016**, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai CAF in materia di oneri detraibili, fornisce dei chiarimenti sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio.

In particolare, uno dei quesiti posti riguarda l'applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico degli edifici anche alle spese sostenute per l'installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei **misuratori individuali di calore** presso i **condomini** e negli edifici polifunzionali. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la **detrazione del 65%** è **riconosciuta** nel caso in cui il **montaggio** dei **misuratori** avvenga **in concomitanza** della **sostituzione**, integrale o parziale, di **impianti di climatizzazione** invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza<sup>[1]</sup>.

Diversamente, nell'ipotesi in cui **l'installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione** integrale o parziale del vecchio **impianto di riscaldamento**, le spese sostenute sono agevolabili con la **detrazione IRPEF del 50%**, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in quanto considerati interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico<sup>[2]</sup>.

La C.M. 18/E/2016 affronta, altresì, il tema del **trasferimento** della **detrazione IRPEF del 50%** delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia nell'ipotesi di **decesso del comodatario**.

In particolare, viene chiesto all'Agenzia delle Entrate se le **quote residue della detrazione IRPEF del 50%**, relative alle spese per i lavori di ripristino sostenute dal padre (comodatario del bene), possano essere **"ereditate" dal figlio**, anche se quest'ultimo è già proprietario dell'appartamento dato in comodato gratuito al genitore.

Sul punto, la C.M. 18/E/2016 chiarisce che, pur non rientrando l'immobile nell'asse ereditario del *de cuius*, in quanto il bene era già di proprietà del **figlio**, quest'ultimo è comunque **titolato a fruire** delle **quote restanti** della detrazione, poiché, oltre ad essere erede del defunto, ha, altresì, il titolo giuridico, ovvero la proprietà dell'immobile, che gli consente di fruire della detrazione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 16-*bis*, co. 8, del TUIR, per fruire quote restanti della detrazione del 50% è necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta della casa.

<sup>[1]</sup> Ai sensi dell'art. 1, co. 347, della legge 296/2006. Cfr. ANCE "Risparmio energetico - Nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate" - [ID n. 23924 del 04 marzo](#)

[2016.](#)

[2] Sul punto, si ricorda che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96.000 euro. Cfr. ANCE "Ristrutturazioni edilizie e "bonus mobili" - Nuova guida dell'Agenzia delle Entrate" - [ID n. 23822 del 25 febbraio 2016.](#)

24671-C.M. 18-E del 06 maggio 2016\_ALL1.pdf [Apri](#)